

**Tribunale Lodi, Sent., 02/05/2024, n. 385***CIRCOLAZIONE STRADALE › Guida sotto l'effetto di alcool e sostanze stupefacenti**DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE › Liquidazione e valutazione**CIRCOLAZIONE STRADALE › Responsabilità civile***Intestazione**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2900/2021 promossa da:

P1 ((...)), nato a (...) il (...), residente in M. (L.), (...),

P2 ((...)), nato a (...) il (...), (...),

P3 (...), nata a (...), il (...), residente in M. (L.) (...)

P4 ((...)), nata a (...) il (...) ((...))

tutti assistiti, difesi e rappresentati dall'Avv. Ennio Bonvissuto del Foro di Milano;

nonché da

P5 ((...)), nata a (...), residente in M. (L.), (...)

P6 (...), nata a (...), residente in M. (L.), (...);

P7 ((...)), nata a M. (L.) il (...), ivi residente (...)

P8 ((...)), nato a M. (L.) il (...), ivi residente in (...);

tutti assistiti, difesi e rappresentati dagli avv.ti Pietro Gabriele Roveda e Gianluigi Bonifati del Foro di Lodi

- parte attrice -

nei confronti di:

C1 ((...)), nato a (...) il (...), residente in L., (...);

C2 ((...)), nata a (...) il (...), residente in (...)

- convenuti contumaci -

e contro

C3, con sede legale in T. (T.) (...), (c.f. (...)), in persona di C4 rese dall'avv. Filippo Martini del Foro di Milano;

- convenuto -

## 1. Sui fatti di causa.

1.1 P1 P2 P3 e P4 (RG n. 2900/2021) nonché P5 P6 P7 e P8 RG n. 260/2022) hanno convenuto in C1 C2 in qualità di proprietaria del veicolo (...), e C5 compagnia con la quale era assicurato il veicolo, al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto come conseguenza del decesso della loro familiare X1 avvenuto in data 08.03.2020, a seguito di un grave sinistro stradale.

Nei rispettivi scritti difensivi, gli attori concordano sulla seguente ricostruzione di fatto:

- in data 08.03.2020, alle ore 04.20 circa, X1 si trovava nel Comune di Tavazzano con Villavesco (LO), sulla (...)ione della frazione di Quartiano, quale trasportata sul sedile posteriore della vettura Chevrolet Matiz targata X di proprietà di C2, assicurata con la compagnia C3 condotta C1

- il sig. (...) ha perso il controllo del veicolo in prossimità di una leggera curva a destra al progr(...) Km 1+800 e ha terminato la corsa, con un violento impatto, all'interno di un canale d'irrigazione che corre parallelo alla strada;

- all'arrivo dei mezzi di soccorso, X1 - ancora cosciente - è stata ritrovata incastrata nella vettura; la ragazza è stata quindi ricoverata in codice rosso al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lodi ove è spirata alle ore 06.54 a causa delle gravissime lesioni cagionate probabilmente dall'urto del cranio con il montante laterale dell'abitacolo; in particolare, la relazione autoptica ha evidenziato la presenza sull'emilato sinistro di un'ampia soluzione di continuo di circa 7,5 cm, in sede paraorbitale, ecchimosi più accentuata a sinistra e otorragia all'orecchio sinistro;

- a seguito del sinistro, la Procura di Lodi ha iscritto la notizia di reato nei confronti del conducente dell'autovettura, C1, per l'ipotesi di reato di omicidio colposo stradale di cui all'art. 589 bis c(...)

- all'udienza del 19.05.2021 il GUP di Lodi ha emesso sentenza ex art. 444 c.p.p. con la quale ha irrogato al sig. (...) la pena di tre anni, sei mesi e venti giorni di reclusione, oltre alla sanzione accessoria dell(...)ca della patente di guida; la sentenza non è stata impugnata ed è divenuta definitiva in data 09.06.2021;

- la responsabilità del sinistro va imputata in via esclusiva al sig. (...):

- che, al tempo dell'incidente, era neopatentato e si era posto alla guida dopo aver assunto sostanze alcoliche e stupefacenti, come emerge dalla analisi eseguite presso l'Ospedale di Lodi in data 08.03.2020: il referto delle analisi di laboratorio conferma che il sig. (...) era positivo all'etanolo con un tasso pari a 0,74 g/l e al TIIC; in particolare, (...) asso alcolemico era superiore al limite massimo previsto per i neopatentati, pari a zero; inoltre, le analisi sono state effettuate alle ore 9.00, circa cinque ore dopo il sinistro, sicché verosimilmente al momento dell'incidente il tasso alcolemico era più elevato;

- che non ha tenuto una condotta di guida adeguata al mezzo condotto e alla strada percorsa e che, per imprudenza e imperizia, in condizioni psicofisiche non ottimali, ha perso il controllo dell'auto nonostante la strada non presentasse problemi di visibilità o traffico e senza il coinvolgimento di altri veicoli;

- le fotografie effettuate sul luogo del sinistro dai Carabinieri non lasciano margine per ipotizzare il concorso di circostanze esterne nella causazione del sinistro.

Quanto ad un possibile concorso di colpa della vittima gli attori rilevano che:

- la circostanza che X1 non indossasse le cinture di sicurezza non assume alcun rilievo in quanto minorenne e da considerarsi affidata in custodia al conducente che riveste una posizione di garanzia; pertanto, in forza dell'art. 172 C.d.S. il sig. (...) avrebbe dovuto accertarsi del corretto uso delle cinture di sicurezza, non intraprende (...) guida in caso di rifiuto di utilizzo; inoltre, anche ove X1 avesse indossato le cinture di sicurezza, l'esito del sinistro non sarebbe stato differen(...)omento che la

ragazza è deceduta a causa del violentissimo impatto del cranio con l'interno della vettura;

- X1 aveva espresso il desiderio di ritornare a Massalengo con il sig. X2, tuttavia, su insistenza del sig. (...) e del sig. X3 è stata convinta a salire in macchina con loro; a ciò deve aggiungersi (...) la con (...) alterazione del sig. (...) poteva non essere riconoscibile da parte di X1

In punto di quantificazione del danno, tutti gli attori richiedono il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale così quantificato:

- Euro 331.920,00 per il padre P1 da cui decurtare l'acconto di Euro 180.000,00 già versato dalla compagnia assicurata
- Euro 336.500,00 per la madre P5 da cui decurtare l'acconto di Euro 180.000,00;
- Euro 146.120,00 per la sorella P6 da cui decurtare l'acconto di 30.000,00;
- Euro 144.130,00 per il nonno P2 da cui decurtare l'acconto di Euro 30.000,00;
- Euro 144.130,00 per la nonna P3 da cui decurtare l'acconto di Euro 30.000,00;
- Euro 146.120,00 per il nonno P8 da cui decurtare l'acconto di 30.000,00;
- Euro 146.120,00 per la nonna P7 da cui decurtare l'acconto di 30.000,00;
- Euro 137.293,00 per la zia P4

Gli attori P1 P2 P3 e P4 hanno chiesto anche il risarcimento (...) di X1 sopravvissuta dopo l'incidente per circa tre ore in stato di coscienza.

Il padre P1 ha chiesto il rimborso delle spese sostenute per le spese funerarie pari a Euro 1.468,26.

La madre P5 ha chiesto il risarcimento del danno biologico temporaneo quantificato in Euro 81.303,75, (...) danno permanente da quantificarsi in corso di causa e di Euro 8.196,49 per le spese funerarie, mediche e farmaceutiche.

1.2. C3 Si è costituita in giudizio chiedendo al Tribunale di accertare il concorso di colpa di X1 che esclude o, quantomeno, comporta una riduzione del risarcimento. In particolare, la compagnia assicuratrice ha rappresentato che:

- il sig. P9, seduto sul sedile posteriore, ha riferito che né lui né X1, al momento (...) indossavano le cinture di sicurezza, pertanto il gravissimo (...) trauma cranico-meningo-encefalico è certamente riconducibile al mancato uso delle cinture;
- X1 era sicuramente consapevole che il conducente aveva assunto alcol e stupefacenti e, ciò (...) in mente, accettò il rischio di viaggiare sull'auto condotta dal sig. (...).

Quanto alle voci di danno richieste dagli attori, C3 ha osservato che:

- l'esistenza di un rapporto di parentela non comporta ipso iure il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, essendo necessaria la prova del reale rapporto sussistente tra la vittima e i familiari;
- non vi è prova di un danno alla salute sofferto dalla madre P5
- il sig. P1 e la sig.ra P5 non hanno documentato di aver sostenuto spese disperse dal sinistro;
- nulla è dovuto a titolo di danno terminale in quanto X1 non era lucida e consapevole di ciò che le stava accadendo.

1.3. C1 e C2, regolarmente citati in giudizio, non si sono costituiti in giudizio (...) è (...) in contumacia all'udienza del 15.07.2022.

Alla medesima udienza il procedimento RG n. 260/2022 è stato riunito al procedimento RG. 2900/2021.

La causa è stata istruita in via documentale, mediante l'espletamento della CTU medica sulla persona della sig.ra P5 e l'assunzione della prova orale.

## 2. Sulla responsabilità del conducente C1.

La controversia dev'essere decisa facendo applicazione dell'[art. 2054](#) c.c. che disciplina l'ipotesi di danno cagionato dalla circolazione di veicoli.

Come noto, la disposizione citata disciplina un'ipotesi di responsabilità aggravata che agevola l'onere probatorio del danneggiato, il quale deve fornire la prova dell'effettivo accadimento del sinistro, del danno e del nesso di causalità, potendosi giovare della presunzione di colpa del conducente.

Di contro, per andare esente da responsabilità, la prova liberatoria richiesta al conducente non si risolve nella dimostrazione di aver posto in essere un comportamento ineccepibile, avuto conto delle circostanze di tempo e di luogo del sinistro; è invece necessario che egli fornisca l'indicazione di una causa esterna alla sua sfera di comportamento inevitabile ed imprevedibile, la quale può anche risultare dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente

Infine, va evidenziato che la Cassazione ha precisato che l'[art. 2054](#) c.c. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che hanno subito un danno dalla circolazione stradale e quindi anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia o contrattuale, oneroso o gratuito. Pertanto, il trasportato può invocare i commi 1 e 2 dell'[art. 2054](#) c.c. per far valere la responsabilità extra contrattuale del conducente ed il comma 3 per far valere quella solidale del proprietario, il quale può liberarsi solo provando che la CIRCOLAZIONE È AVVENUTA contro la sua volontà o che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno ([Cass. n. 4022/2001](#)).

Nel caso di specie, C3 non ha contestato la dinamica del sinistro in cui X1 ha perso la vira; in par (...) ha contestato che il sig. (...) si era posto alla guida (...) di alterazione psicofisica dovuta al consumo di sostanze stupefacenti e alcoliche, che egli ha perso il controllo del veicolo in assenza di fattori estranei alla sua condotta di guida e che X1 è deceduta a causa del grave trauma cranico cagionato dall'impatto contro la struttura interna della vettura.

Il principio di non contestazione non trova, tuttavia, applicazione nei confronti del sig. (...) e della sig.ra C2 essendo rimasti contumaci. Permane quindi in capo agli attori l'onus probandum ai fatti a (...)

La valutazione in ordine alla sussistenza della responsabilità del sinistro in capo al sig. (...) può essere affermata alla luce della documentazione in atti.

Preliminarmente, giova ricordare che nel giudizio civile la sentenza penale di patteggiamento non ha efficacia né di giudicato né di vincolo per il giudice e non comporta l'inversione dell'onere della prova.

Ad essa va però riconosciuta la natura di elemento di prova che può essere liberamente valutato dal giudice in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale ([Cass. n. 31010/2023](#)).

Orbene, nel caso di specie, non vi è dubbio che la decisione di accedere al patteggiamento costituisca grave indizio in merito alla commissione dell'illecito, considerato, tra l'altro, che il GUP del Tribunale di Lodi con la sentenza n. 180/2021 ha applicato al sig. (...) la pena alla reclusione per il reato ex [art. 589 bis](#), co. 1 e 2, c.p. escludendo che, alla luce degli (...) potesse pervenire ad un proscioglimento a norma dell'[art. 129](#) c.p.p. (doc. 11).

Inoltre, con riferimento alla sentenza di patteggiamento, giova ricordare che la Corte costituzionale ha affermato che "la circostanza che l'imputato, invero, nello stipulare l'accordo sul rito e sul merito della regiodicanda penale, accetti una determinata condanna penale, chiedendone o consentendone l'applicazione, sta univocamente a significare che l'imputato medesimo ha ritenuto, a quei fini, di non contestare il fatto e la propria responsabilità" ([Corte cost. n. 336/2009](#)).

Il valore probatorio della sentenza emessa ex [art. 444](#) c.p.p. risulta corroborata dalla documentazione in atti. In particolar modo, si osserva che:

- in sede di rilevamenti, gli operanti hanno rilevato "l'assoluta assenza sull'asfalto di tracce di frenata in prossimità ed in corrispondenza del punto d'urto" e che "all'interno della roggia era presente in segnale verticale, capovolto, di segnalazione di curvo destrorsa ... agganciato ad un palo, molto probabilmente abbattuto a seguito dell'impatto dell'auto contro la parte di guard-rail in esame" (doc. 6 A, p. 3);
- il sig. X3 in sede di assunzione delle sommarie in formazioni in data 09.03.2020 ha dichiarato "non ricordo a che altezza C1 perdeva il controllo dell'auto e finivamo nel fossato. ... Non so riferire il motivo per cui C1 abbia perso il controllo dell'autovettura. ... Non ho notato altre autovetture" (doc. 6G, (...))
- dalle foto raffiguranti lo stato dei luoghi è possibile escludere che il sig. (...) si sia trovato a fronteggiare pericoli o ostacoli imprevedibili che gli hanno oggettivamente precluso la possibilità di attuare le necessarie manovre di emergenza per evitare il sinistro (doc. 6G);
- gli esami tossicologici hanno consentito di accertare che alle 09.02 del 08.03.2020 il sig. (...) era positivo al THC e all'etanolo con un tasso pari a 074 g/l (doc. 6 A, p. 13 e 17); egli nell'immediatezza del fatto aveva poi ammesso agli operanti di aver assunto sostanze alcoliche poco prima di mettersi alla guida; come conseguenza di ciò, con Provv. del 29 aprile 2020 il Prefetto di Lodi ha disposto la sospensione della validità della patente di guida del sig. (...) (doc. 9);
- con sentenza n. 343/2020 del 23.09.2020 il Giudice di Pace di Lodi ha respinto il ricorso con il quale il sig. (...) aveva contestato l'irrogazione dell'infrazione ex [art. 141 C.d.s.](#) osservando che "gli accertamenti effettuati dai Carabinieri e la circostanza che al ricorrente veniva contestato di aver condotto l'autovettura sotto l'effetto di sostanze alcoliche e di sostanze stupefacenti portano a ritenere che il ricorrente non abbia effettivamente avuto una condotta di guida tale da evitare che l'autovettura dallo stesso condotta finisse fuori strada terminando la corsa nel canale di scolo prospiciente la sede stradale" (doc. 10).

Infine, l'esame autoptico compiuto nel corso delle indagini penali ha consentito di appurare che la causa del decesso di X1 va identificata in un gravissimo trauma cranio-meningo-encefalico e che "tutte le lesioni obiettivate (...) non quale mezzo di produzione un meccanismo pluri-contusivo. Quest'ultimo risulta pienamente compatibile con quello che può prodursi nel corso dell'incidente del traffico, specie se ad elevata energia cinetica, come nel caso di specie, vale a dire con violento urto di un autoveicolo contro un ostacolo fisso", escludendo che il decesso possa attribuirsi a una qualsivoglia condotta del personale sanitario intervenuto nell'immediatezza del fatto (doc. 6B).

In conclusione, in assenza della prova liberatoria richiesta dall'[art. 2054](#) co. 1 c.c., il sinistro è imputabile alla condotta del sig. (...) che, a tarda notte, in condizioni psicofisiche alterate dall'assunzione di alcol e cannabis, si è posto (...) a guida tenendo una velocità non adeguata alla strada percorsa e all'assenza di illuminazione, perdendo quindi il controllo del veicolo e terminando la corsa nel fossato dopo aver sfondato il guard-rail.

### 3. Sul concorso di colpa della vittima X1

C6 chiede che in punto di liquidazione del danno si tenga conto, ai sensi dell'[art. 1227](#) co. 1 c.c., della condotta colposa di X1. In particolare, la convenuta rappresenta che ragazza 1) ha aggravato le conseguenze del sinistro non utilizzando le cinture di sicurezza; 2) si è esposta volontariamente al pericolo, accettando di essere trasportata sul veicolo condotto dal sig. (...), nonostante lo stato di alterazione psicofisica chiaramente percepibile.

Quanto all'asserito omesso utilizzo delle cinture di sicurezza da parte della danneggiata, si osserva che incombe sul responsabile civile l'onere di provare il fatto del mancato uso delle cinture (Cass. sent. n.

49544/2007) e la rilevanza causale dell'omissione in relazione al danno verificatosi (Cass. sent. n. 4993/2004).

Va poi chiarito che l'art. 1227 co. 1 c.c., che impone la riduzione percentuale del danno in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale della condotta del danneggiato, trova applicazione anche qualora la vittima è incapace di intendere e di volere (per minore età o altra causa). Ciò in quanto l'espressione "fatto colposo" che compare nell'art. 1227 c.c. non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza, in grado di incidere sul nesso causale (ex plurimis Cass. n. 5787/2017, n. 4178/2020).

Ciò premesso, si osserva che la documentazione in atti non consente di ritenere provato che X1 al momento del sinistro sicuramente non indossava le cinture di sicurezza: le uniche e (...) senso sono rappresentate dalle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni dall'altro trasportato, P9

Dall'altro lato, però, i Carabinieri non hanno contestato al sig (...), in aggiunta alle altre infrazioni, la violazione dell'art. 172 C.d.s., come si evince dalle annotazioni (...)lizia Giudiziaria (doc. 6F, p. 2), né nel procedimento penale a carico del sig. (...) sono state invocate le dichiarazioni del sig. X3 allo scopo di beneficiare della circostanza (...)ante disciplinata dall'art. 589 bis co. 7 c.p. ("(...) di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà"); a tale proposito, si osserva che ai fini della commisurazione della pena, il GUP ha tenuto conto "da un lato, della obiettiva gravità del reato e, dall'altro, della contenuta capacità a delinquere del reo, il quale è incensurato e ha mantenuto un atteggiamento collaborativo in tutto il corso del procedimento" nonché delle circostanze attenuanti generiche "alla luce della condotta leale e cornetta mantenuta dall'incensurato imputato".

A ciò si aggiunge che l'esame autoptico non fornisce alcun elemento a sostegno della prospettazione di C3 né la compagnia assicuratrice ha dimostrato che ove la ragazza avesse indossato le cinture il decesso non si sarebbe verificato. Tali circostanze non possono essere desunte aliunde se si considera anche che il sig. X3, che viaggiava sul sedile posteriore accanto a X1, non ha subito lesioni di particolare gra(...) on indossando le cinture di sicurezza.

In definitiva è difficile quindi, anche ipotizzare, se, in caso di corretto uso dei dispositivi di sicurezza, si sarebbe verificata o meno il violento impatto del cranio contro l'interno dell'abitacolo e, soprattutto, se, in caso positivo, vi sarebbe stato o meno l'esito mortale.

3.2. Va altresì escluso che all'illecito abbia concorso il fatto colposo della stessa danneggiata per essere consapevolmente salita a bordo dell'autovettura condotta da persona in stato di alterazione psico-fisica.

C3 non si è offerta di dimostrare che la ragazza aveva visto l'amico assumere sostanze alcoliche (...)nti durante la serata né che la stessa possa aver avuto piena consapevolezza delle condizioni in cui si trovava il sig. (...) quando si è posto alla guida.

Conclusivamente, la domanda di parte attrice diretta a dichiarare la responsabilità esclusiva di C1 nella causazione del sinistro è fondata e va accolta.

In applicazione dell'art. 2054 co. 3 c.c., in qualità di proprietaria del veicolo, anche la sig.ra P10 deve rispondere dei danni conseguenti al sinistro, non avendo dimostrato che la circ(...) o è avvenuta contro la sua volontà.

Parimenti, in qualità di responsabile civile, in assenza di contestazioni in ordine all'operatività della copertura assicurativa, C3 è tenuta a risarcire il danno, essendo stata evocata in giudizio ai sensi dell'art. 144 D.Lgs. n. (...)

I tre convenuti sono quindi tenuti in solido a risarcire le conseguenze dannose del sinistro, senza

alcuna riduzione ex [art. 1227](#) c.c., per mancanza di prova del fatto colposo della trasportata, allegato ma non provato.

#### 4. La liquidazione del danno.

La definizione del quantum debeatur è effettuata nei termini che seguono.

##### 4.1. Il danno non patrimoniale.

4.1.1. In corso di istruttoria è stata disposta consulenza tecnica per accertare la natura e l'entità della compromissione dell'integrità psico-fisica (danno alla salute) sofferto dalla sig.ra P5

Il consulente tecnico d'ufficio - delle cui conclusioni non vi è motivo di dissentire, avendo anche preso posizione sulle osservazioni del ctp - ha accertato che, secondo il DSM-5, alla sig.ra P5 va diagnosticato un disturbo dell'adattamento, "più precisamente qualificabile come variante ansiosa e um (...)sso misti, persistente", affermando l'indubbio rapporto di causa-effetto tra l'evento luttuoso e il quadro psicopatologico.

Come conseguenza di detta patologia, la sig.ra P5 ha sofferto un periodo di inabilità temporanea al 30% per tre mesi e al 15% per i successivi sei mesi, oltre a un danno biologico permanente pari al 10%.

Ai fini della liquidazione, si ritiene di fare applicazione delle Tabelle di Milano elaborate nel 2021.

Le tabelle richiamate prevedono per la liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psicofisica un importo composto dal c.d. "punto" biologico (variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità) - relativo alla sola componente di danno biologico stricto sensu - aumentato di una percentuale ponderata (in base al grado di invalidità) per la COMPONENTE "MORALE" DEL DANNO NON PATRIMONIALE, AL netto ovviamente di eventuali operazioni di personalizzazione del danno.

Tale rivisitazione delle tabelle ha natura meramente grafica e si giustifica (anche) con la necessità di ovviare ad un uso scorretto delle stesse, in quanto esse sono state sovente usate come una scorciatoia per pervenire alla liquidazione del danno non patrimoniale senza esplicitazione degli specifici pregiudizi dinamico-relazionali e morali.

In particolare, quanto alla sofferenza morale correlata al danno biologico, deve rilevarsi che secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento del danno biologico, quale pregiudizio che esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico-relazionali del soggetto, e di un'ulteriore somma a titolo di ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore (c.d. danno morale, sub specie di dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), con la conseguenza che, ove dedotto e provato, tale ultimo danno deve formare oggetto di separata valutazione e liquidazione ([Cass. sent. 7513/2018](#); [Cass. sent. 28989/2019](#) e, più di recente, [Cass. sent. n. 25164/2020](#)).

In particolare, secondo il condivisibile arresto giurisprudenziale ([Cass. sent. n. 25164/2020](#), par. 4.1.), l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento; se dunque per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei "fatti" in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.).

Inoltre, attraverso una lettura dell'[art. 2059](#) c.c. conforme alle disposizioni contenute nella Costituzione, la Cassazione ([Cass. S.U. 26972/2008](#)) è da tempo pervenuta ad esprimere il principio di diritto secondo cui il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, essendo compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato.

Pertanto, in tema di liquidazione del danno per la lesione del diritto alla salute, nei diversi aspetti o voci di cui tale unitaria categoria si compendia, l'applicazione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, deve consentirne la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento, anche attraverso la cd. personalizzazione del danno, in

considerazione della concreta vicenda clinica e della specifica situazione concreta della parte lesa, di tutti i riflessi sull'integrità psico-biologica, del condizionamento e del pregiudizio delle attività areddituali, e di ogni ulteriore aspetto che concorra a descrivere il danno non patrimoniale (sulla base delle risultanze e delle allegazioni offerte dalla parte).

Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che non sia possibile procedere alla liquidazione del danno in relazione al "pretium doloris" né alla personalizzazione del danno in quanto tali profili non sono stati oggetto di specifica allegazione e prova, sicché si dovrà procedere alla liquidazione della sola componente del danno biologico rispetto, sia ai postumi permanenti, che ai periodi di inabilità temporanea, attesa la completa assenza delle necessarie prodromiche allegazioni.

Alla luce delle considerazioni svolte, in relazione all'età della danneggiata al momento del fatto (49 anni), è possibile valutare, con i criteri di cui alle richiamate tabelle aggiornate al 2021, soltanto il c.d. danno biologico, depurato del danno morale, applicato un punto base i.t.t. pari a Euro 120,00 tenuto conto dell'alterazione della vita di relazione e della sofferenza connessa all'impossibilità di celebrare il funerale della figlia, come riferito in sede di operazioni peritali, così calcolato:

- Euro 17.082,00 per il danno biologico permanente;
- Euro 3.240,00 per l'inabilità temporanea al 30% per tre mesi;
- Euro 3.240,00 per l'inabilità temporanea al 15% per sei mesi;

Si arriva quindi alla complessiva somma di Euro 23.562,00 liquidata in moneta attuale.

4.1.2. Quanto al danno da lesione del rapporto parentale, si osserva che l'istruttoria svolta ha consentito di provare la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto esistente tra X1 e i familiari che hanno agito nel presente giudizio.

Giova poi ricordare che con riferimento ai parenti appartenenti alla famiglia c.d. nucleare (coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle) il danno è presunto, in base all'id quod plerimque accidit costituendo detta famiglia, nell'odierna società, la regola dei rapporti di affettività e solidarietà, salvo prova contraria dall'effettiva relazione esistente o meno, trattandosi non di danno in re ipsa ma presunto per cui un'allegazione, seppur presuntiva, è pur sempre richiesta (ex multis [Cass. n. 22397/2022](#), [Cass. n. 9010/2022](#)).

Poiché poi il risarcimento intende ristorare sia il danno morale da sofferenza psichica sopportata, sia il danno dinamico-relazionale (inteso come sconvolgimento della vita), occorrono specifiche allegazioni al fine di procedersi ad una corretta liquidazione ([Cass. n. 25541/2022](#), [n. 28989/2019](#)).

Ciò premesso, può ritenersi provato che a seguito della separazione dei genitori P1 e P5 la ragazza aveva conservato un legame stretto e sereno anche con il padre, genitore non (...) e frequentava con regolarità e assiduità, anche durante i periodi di vacanza.

X1 frequentava, inoltre, regolarmente sia i nonni materni (che condividevano un piano della (...) a villetta), sia i nonni paterni (che vivevano anche loro nel Comune di Massalengo). Tutti i testimoni escussi hanno confermato che i quattro nonni sono sempre stati un punto di riferimento per la ragazza, con la quale condividevano la quotidianità e avevano un rapporto molto stretto. È altresì dimostrato che i nonni, alternandosi tra di loro, hanno sempre aiutato i sig.ri P1 e P5 nella gestione della nipote, accompagnandola a scuola, preparando i pasti e supportand (...)i (...)a.

Parimenti, è stato dimostrato lo stretto legame esistente tra la ragazza e la zia P4. I testimoni hanno dichiarato che X1 vedeva la zia ogni settimana e che negli ultimi tre anni (...)zza si era recata in vacanza con la famiglia della zia; inoltre, è stato confermato che la sig.ra P1 coadiuvava i nonni paterni nella gestione della nipote.

Le testimonianze hanno infine dimostrato che X1 aveva un rapporto ottimo con la madre ("era come un'amica", teste T1 e di complicità e di affetto con la sorella ("Al di là del vincolo di parentale, il loro

r(...) do di averle viste ballare insieme, facevano coreografie in casa, si scambiavano i vestiti, condividevano molto. Ho capito quanto fosse stretto il loro rapporto in un'occasione, P6 era ricoverata in ospedale, X1 al tempo aveva forse dieci anni e mi ha voluto spiegare quali pensava che fossero i disagi della sorella, teste T2).

Quanto alle modalità di liquidazione, nella giurisprudenza di legittimità si è venuto via via affermando il sistema di liquidazione a punti, che ha recepito i rilievi mossi nel 2021 dalla Cassazione ([Cass. 26300/21; 10579/21](#)), con adeguamento alle circostanze di fatto rilevanti, consistenti nell'età della vittima e del superstite, nel grado di parentela e convivenza, nella qualità e intensità della relazione affettiva, ricavabile da circostanze di fatto come le frequentazioni, la condivisione dell'attività lavorativa, di hobby e di assistenza domestica o sanitaria, l'agonia o penosità della fine della vittima laddove ne determini un'altrettanta sofferente condizione dei superstiti, sempre fatta salva la possibilità di ulteriori correttivi (ex multis [Cass. sent. n. 10579/2021; n. 9010/2022](#)).

La tabella milanese elaborata nel 2022, utilizzata anche da questo Tribunale, ha trovato avallo da parte della Cassazione (n. 37009/2022) e costituisce, in assenza di una fonte normativa, un adeguato strumento di quantificazione del danno che può essere adottato a prescindere dal fatto che le parti ne abbiano invocato l'applicazione o ne abbiano prodotto copia ([Cass. n. 37009/2022](#)).

Considerate queste premesse, la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale è svolta nei seguenti termini.

a) Il padre P1

In applicazione dei criteri enunciati dalla tabella per il rapporto genitori-figli, devono essere riconosciuti:

- 26 punti in considerazione dell'età della vittima primaria: 15 anni alla data del decesso, essendo nata il (...);
- 18 punti in considerazione dell'età della vittima secondaria: 53 anni alla data del decesso della figlia, essendo nato (...);
- 13 punti per la convivenza: a tale proposito, giova evidenziare che sebbene X1 fosse collocata in via prevalente presso l'abitazione della madre, i testimoni hanno confermato che la ragazza aveva conservato un rapporto sereno con il padre di cui frequentava regolarmente l'abitazione durante la settimana e nei periodi di festa e durante le vacanze;
- 14 punti per la sopravvivenza di un superstite, ovvero la figlia minore P6 dovendosi invece escludere dal nucleo familiare primario la moglie da cui è se (...)
- 26 punti per la qualità e l'intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale. A tale proposito, va valorizzata la circostanza che il rapporto affettivo è stato reciso in improvvisamente come conseguenza di un REATO, CIÒ PROVOCANDO profondo e permanente sconvolgimento emotivo. Il dolore sofferto dal genitore deve ritenersi aggravato poi dall'impossibilità di celebrare le esequie della figlia, essendo deceduta il giorno prima che il Governo decretasse l'inizio del lockdown dovuto all'emergenza sanitaria di diffusione del Covid.

Nulla invece è stato allegato e provato in ordine a particolarità del rapporto con la figlia (condivisione di hobby o sport, o alla dipendenza della vittima primaria dalla vittima secondaria per le attività di cura, educazione ed assistenza parentale).

Vengono quindi riconosciuti, in totale, 97 punti, che, moltiplicati per il valore "base" di Euro 3.365,00 (applicandosi i criteri di cui a pag. 4 delle ultime tabelle milanesi citate), conduce a un totale di Euro 326.405,00, liquidato in moneta attuale, dal quale deve essere detratto l'acconto di Euro 180.000,00 versato da C3 in data 17.02.2021.

Quanto agli interessi compensativi deve farsi riferimento al criterio indicato dalle Sezioni unite della

Cassazione (sent. n. 1712/1995) che hanno statuito che "Nel caso di fatto illecito extracontrattuale, il danno subito dal danneggiato per la ritardata liquidazione dell'equivalente monetario dev'essere risarcito mediante la corresponsione di una somma di danaro via via rivalutata alla quale si cumulano gli interessi, a un tasso ritenuto equo dal giudice".

Il calcolo degli interessi compensati dovrà essere eseguito nel modo seguente:

- la somma liquidata in moneta attuale deve essere devalutata alla data del fatto (08.03.2020);
- l'importo devalutato va rivalutato secondo gli indici Istat e su di esso vanno calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto alla data del versamento dell'acconto da parte di (...)
- detratto l'acconto, la somma residua va rivalutata secondo gli indici Istat e su di essa vanno calcolati gli interessi al tasso legale fino alla data odierna.

Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma residua rivalutata.

#### b) La madre P5

In applicazione dei criteri enunciati dalla tabella per il rapporto genitori-figli, devono essere riconosciuti:

- 26 punti in considerazione dell'età della vittima primaria;
- 20 punti in considerazione dell'età della vittima secondaria: 49 anni alla data del decesso della figlia, essendo nata il (...);
- 16 punti per la convivenza;
- 14 punti per la sopravvivenza di un superstite, ovvero la figlia minore P6 dovendosi invece escludere dal nucleo familiare primario la moglie da cui è sep(...)
- 26 punti per la qualità e l'intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale, richiamate le osservazioni già svolte con riferimento alla figura paterna.

Vengono quindi riconosciuti, in totale, 102 punti, che, moltiplicati per il valore "base" di Euro 3.365,00, conduce a UN TOTALE DI Euro 343.230,00, DA RIDURRE A Euro 336.500,00 QUALE IMPORTO MASSIMO LIQUIDABILE secondo il c.d. cap. In proposito, non si ritengono infatti sussistenti elementi di assoluta eccezionalità tali da giustificare il superamento (pur sempre possibile, cfr. [Cass. n. 19731/2023](#)) della soglia che le tabelle milanesi hanno indicato, sulla base della metodologia di rilevazione e conteggio adoperata, come tetto-limite.

All'importo di Euro 336.500,00 va aggiunto l'importo di Euro 23.562,00, liquidato per il danno alla salute, sicchè alla sig.ra P5 spettano complessivamente Euro 360.062,00 a titolo di danno non patrimoniale, dal quale deve esser (...)tto l'acconto di Euro 180.000,00 versato da C3 in data 16.02.2021.

Quanto al calcolo degli interessi, si richiamano le argomentazioni sub a).

#### c) La sorella P6

Con riguardo alla sorella della de cuius, l'applicazione dei criteri enunciati dalla tabella milanese per il rapporto tra fratelli, all'attrice devono essere riconosciuti:

- 20 punti in considerazione dell'età della vittima primaria;
- 20 punti in considerazione dell'età della vittima secondaria, essendo nata il (...);
- 20 punti per la convivenza;
- 12 punti per la presenza di due superstiti, ossia i genitori;
- 30 punti per la qualità e l'intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale. Si ritiene in questa sede di valorizzare il profondo turbamento emotivo che può derivare quando un

evento tragico, quale la morte di una sorella minore, si verifica in età adolescenziale, in una fase della vita in cui il legame tra sorelle (di età ravvicinata come in questo caso) è necessariamente quotidiano e caratterizzato da una particolare complicità e intensità. Il dolore sofferto da P6 può presumersi di entità particolarmente significativa, considerate anche testate fragilità che hanno caratterizzato la crescita della ragazza e per le quali la sorella X1, aveva dimostrato una particolare capacità di comprensione e vicinanza, nonostante la giovane età.

Vengono quindi riconosciuti, in totale, 102 punti, che, moltiplicati per il valore "base" di Euro 1.461,20, conduce a un totale di Euro 149.042,40, da ridurre a Euro 146.120,00 quale importo massimo liquidabile secondo il c.d. cup previsto dalla tabella.

Dalla somma di Euro 146.120,00, liquidato in moneta attuale, deve essere detratto l'acconto di Euro 30.000,00 versato da C3 in data 16.02.2021.

Quanto al calcolo degli interessi, si richiamano le argomentazioni sub a).

#### d) I nonni paterni P2 e P3

Le posizioni dei nonni paterni possono essere esaminate congiuntamente, considerata l'omogeneità degli elementi di rilievo ai fini della quantificazione; in applicazione dei criteri enunciati dalla tabella per il rapporto con i nipoti, a ciascuno dei due attori indicati devono essere riconosciuti:

- 20 punti in considerazione dell'età della vittima primaria;
- 8 punti in considerazione dell'età della vittima secondaria: 73 anni per la nonna e 80 anni per il nonno alla data del decesso della nipote, essendo nati rispettivamente il (...) (nonna) e il (...) (nonna);
- 0 punti in assenza di convivenza;
- 0 punti per la presenza di oltre tre superstiti (l'altro coniuge, i due figli P4 e P1 e due nipoti, ovvero P6 e il figlio di P4;
- 23 punti per la qualità e l'intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale, considerato che la nipote frequentava assiduamente da anni l'abitazione dei nonni paterni che provvedevano, in alternanza con i nonni materni, a soddisfare le esigenze di cura della minore.

Vengono quindi riconosciuti, in totale, 51 punti, che, moltiplicati per il valore "base" di 1.461,20, conduce a un totale di Euro 74.521,20 per ciascun nonno.

Dalla somma così liquidata in moneta attuale, deve essere detratto l'acconto di Euro 30.000,00 ciascuno versato da C3 in data 17.02.2021.

Quanto al calcolo degli interessi, si richiamano le argomentazioni sub a).

#### d) I nonni materni P8 e P7

Le posizioni dei nonni materni possono essere esaminate congiuntamente, considerata l'omogeneità degli elementi di rilievo ai fini della quantificazione; in applicazione dei criteri enunciati dalla tabella per il rapporto con i nipoti, a ciascuno dei due attori indicati devono essere riconosciuti:

- 20 punti in considerazione dell'età della vittima primaria;
- 8 punti in considerazione dell'età della vittima secondaria: 72 anni per la nonna e 78 anni per il nonno alla data del decesso della nipote, essendo nati rispettivamente il (...) (nonna) e il (...) (nonna);
- 8 punti in considerazione del fatto che i nonni e la nipote, pur non essendo conviventi, abitavano nella stessa villetta in appartamenti separati;
- 9 punti per la presenza di tre superstiti (l'altro coniuge, la figlia P5 e la nipote P6);
- 23 punti per la qualità e l'intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale, considerato che la nipote frequentava assiduamente da anni l'abitazione dei nonni materni che provvedevano, in alternanza con i nonni paterni, a soddisfare le esigenze della minore nei momenti in

cui i genitori erano impegnati a lavoro.

Vengono quindi riconosciuti, in totale, 68 punti, che, moltiplicati per il valore "base" di 1.461,20, conduce a un totale di Euro 99.348,00 per ciascun nonno.

Dalla somma così liquidata in moneta attuale, deve essere detratto l'acconto di Euro 30.000,00 ciascuno, versato da C3 in data 16.02.2021.

Quanto al calcolo degli interessi, si richiamano le argomentazioni sub a).

e) La zia P4

Nel caso di specie, in applicazione dei criteri enunciati dalla tabella per il rapporto con i nipoti, all'attrice devono essere riconosciuti:

- 20 punti in considerazione dell'età della vittima primaria;
- 14 punti in considerazione dell'età della vittima secondaria: 48 anni alla data del decesso della nipote, essendo nata il (...);
- 0 punti non essendo conviventi;
- 0 punti per la presenza di oltre tre superstiti (il coniuge C7, un figlio, i genitori e il fratello P1);
- 16 punti per la qualità e l'intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale, considerato che X1 frequentava la zia, con la quale negli ultimi aveva trascorso anche le vacanze estive e considerato che la sig.ra P1 aiutava il fratello e i propri genitori a prendersi cura della nipote. L'assegnazione(...) uteggio inferiore a quello riconosciuto ai nonni si giustifica in considerazione del fatto che i tempi di frequentazione erano verosimilmente inferiori.

Vengono quindi riconosciuti, in totale, 50 punti, che, moltiplicati per il valore "base" di 1.461,20, conduce a un totale di Euro 73.050,00.

Quanto al calcolo degli interessi, si richiamano le argomentazioni sub a)

4.1.3. Quanto al risarcimento richiesto iure hereditatis avente ad oggetto il danno terminale occorre distinguere tra:

- danno morale terminale (danno da lucida agonia o danno catastrofico o catastrofico) che consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine, risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso;
- danno biologico terminale che è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo ([Cass. n. 7923/2024](#)).

Nel presente giudizio, la domanda risarcitoria formulata dagli attori P1 P4 P2 e a P3 deve ritenersi limitata al dan(...) iva (...) coscienza della ragazza nelle tre ore trascorse tra il sinistro stradale e il decesso.

Ebbene, dalla documentazione in atti emerge che alle ore 04.49 i Vigili del Fuoco sono arrivati sul luogo del sinistro e hanno provveduto ad estrarre dalle lamiere del veicolo la ragazza che veniva identificata a voce e affidata alle cure dei sanitari. All'arrivo dell'ambulanza, circa alle ore 05.12, X1 era "soporosa, confusa e ripetitiva" presentando un punteggio di 9 sulla scala di Glasgow. Al succ(...)ntrollo delle ore 05.33 è stata riscontrata totale assenza di risposta agli stimoli verbali, apertura degli occhi solo in presenza di uno stimolo doloroso e risposta localizzata allo stimolo doloroso, con attribuzione di un punteggio di 8 sulla scala di Glasgow, valore significativo di uno stato di incoscienza. Al successivo controllo il punteggio era sceso a 3. Alle ore 06.27 la ragazza è giunta in stato di arresto cardiaco presso il Pronto Soccorso di Lodi, ove è deceduta alle ore 06.54.

Dall'incidente, avvenuto verso le 4 del mattino (i Carabinieri sono stati inviati sul luogo del sinistro alle ore 04.18), fino alle ore 05.33 X1 si è trovata in uno stato definito dagli stessi sanitari come soporoso. Lo stato di coscienza della ragazza si è quindi presentato sin da subito come gravemente deteriorato e alla luce della documentazione acquisita non è possibile affermare che la stessa avesse mai avuto chiara percezione della sua condizione dopo l'incidente. La condizione di assenza di reattività profonda in cui è stata rinvenuta la ragazza e dal quale non si è mai ripresa porta ad escludere che possa aver percepito lucidamente lo spegnersi della propria vita.

La domanda di risarcimento del c.d. danno catastrofale dev'essere quindi rigettata.

#### 4.2. Il danno patrimoniale.

Quanto alle voci di danno patrimoniale, merita accoglimento la richiesta di ristoro delle spese per la cremazione e per gli oneri cimiteriali (pari a Euro 1.468,25) in favore di P1 e delle spese funerarie (pari a Euro 4.182,00) in favore di P5 in quanto esb(...) e certamente sostenuti dai genitori.

Quanto alle ulteriori spese, alla sig.ra P5 possono essere rimborsati solo i costi per i farmaci, limitatamente agli scontrini che riportano il codice fiscale dell'attrice, nella misura di Euro 174,77, come indicato dal CTU.

Le ulteriori voci richieste dalla sig.ra P5 relative ai costi per le sedute di psicoterapia e psichiatriche nonché per i pareri prestati ai fini del presente giudizio, non meritano ristoro. In proposito, si tratta - secondo l'insegnamento della Cassazione ([Cass. n. 21402/2022, n. 84/2013](#)) - di una somma di cui la parte vittoriosa ha diritto al rimborso dal soccombente, purché sia data prova dell'esborso, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento (così [Cass. 21402/22](#)). Nel caso di specie non risulta fornita la prova dell'avvenuto pagamento delle somme indicate nelle fatture, pertanto, la domanda non può essere accolta.

#### 5. Sulla domanda di condanna per lite temeraria ex [art. 96](#) c.p.c.

Gli attori chiedono la condanna di C3 al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'[art. 96](#) c.p.c.; tale domanda è infondata per le ragioni che seguono.

Secondo l'orientamento della Suprema Corte, "la domanda di risarcimento dei danni ex [art. 96](#) c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in ad la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato" ([Cass. n. 21798/2015](#)), atteso che "in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'[art. 96](#), primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parie istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa" ([Cass. sent. n. 9080/2013](#)).

In tal senso si esprime anche la giurisprudenza di merito "In tema di lite temeraria, affinché la parte soccombente sia condannabile, occorre che la mala fede o la colpa grave emergano in tutta evidenza, non essendo sufficiente provare che il soccombente abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenute errate. Il presupposto oggettivo è costituito dall'esistenza e dall'entità di un danno concreto ed effettivo patito dalla parte vittoriosa, nonché il nesso di causalità tra l'illecita condotta processuale del soccombente e il danno stesso. I danni possono essere liquidati nella sentenza che chiude il giudizio e il giudice può provvedervi anche d'ufficio. A tal fine è necessario che la parte che chiede il risarcimento dia la prova sia dell'an sia del quantum debeatur o almeno che tali elementi siano desumibili dagli atti di causa" (ex multis Corte Appello Campobasso, 16/03/2022, n. 91; per la necessità una "rigorosa prova del danno" ai fini della condanna ex [art. 96](#), comma 1 c.p.c. cfr. anche Tribunale Milano sez. XIII, 28/02/2020, n.1924).

Ebbene, nel caso in esame, gli attori non hanno allegato né fornito la prova del danno di cui chiedono il risarcimento.

Neppure sussistono i presupposti per la condanna ai sensi dell'[art. 96](#) co. 3 c.p.c.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che "la condanna ex [art. 96](#), comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex [art. 96](#), commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflative del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente" ([Cass. sent. n. 27623/2017](#); sent. n. 20018/2020).

In tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza dell'infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere.

Ebbene, nel caso di specie, non è possibile affermare che parte convenuta abbia resistito in giudizio nella consapevolezza della infondatezza della propria pretesa. In particolare, si evidenzia che (...) prima dell'instaurazione del giudizio, aveva offerto agli attori una somma a titolo di indenn(...) ritenuta congrua alla luce del supposto concorso di colpa della vittima. Tale difesa è stata ribadita nel presente giudizio ed è stata oggetto di valutazione di merito da parte della Giudice, alla luce della documentazione in atti, che l'ha ritenuta infondata.

#### 6. Sulle spese di lite.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono poste a carico solidale dei convenuti.

1 compensi vengono liquidati tenuto conto dei valori medi previsti dal [D.M. n. 55 del 2014](#) per le fasi di studio e introduttiva e i valori medi previsti dal [D.M. n. 147 del 2022](#) per i giudizi di cognizione corrispondenti al decisum.

Analogamente, le spese di CTU vengono poste a carico solidale dei convenuti.

### **P.Q.M.**

il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) Accerta la responsabilità esclusiva di C1 nella determinazione del decesso di X1
- 2) Condanna in solido C1, C2 e C3 a risarcire le seguenti somme a titolo di dan (...) a (...)
  - a) a favore di P1 Euro 326.405,00, dal quale deve essere detratto l'acconto di Euro 180.000,00, oltre rivalutazione e interessi come indicato in parte motiva;
  - b) a favore di P5 Euro 360.062,00, dal quale deve essere detratto l'acconto di Euro 180.000,00, (...) ne e interessi come indicato in parte motiva;
  - c) a favore di P6 Euro 146.120,00, dal quale deve essere detratto l'acconto di Euro 30.000,00, (...) e interessi come indicato in parte motiva;
  - d) a favore di P2 Euro 74.521,20, dal quale deve essere detratto l'acconto di Euro 30.000,00, (...) interessi come indicato in parte motiva;
  - e) a favore di P3 Euro 74.521,20, dal quale deve essere detratto l'acconto di Euro 30.000,00, (...) interessi come indicato in parte motiva;
  - f) a favore di P8 Euro 99.348,00, dal quale deve essere detratto l'acconto di Euro 30.000,00, oltre rivalutazione e interessi come indicato in parte motiva;
  - g) a favore di P7 Euro 99.348,00, dal quale deve essere detratto l'acconto di Euro 30.000,00, (...) e interessi come indicato in parte motiva;

- h) a favore di P4 Euro 73.050,00, oltre rivalutazione interessi come indicato in parte motiva;
- 3) Condanna in solido C1, C2 e C3 a risarcire le seguenti somme a titolo di dan(...)
- a) a favore di P1 Euro 1.468,25, oltre interessi;
- b) a favore di P5 Euro 4.356,77, oltre interessi;
- 4) Rigetta la domanda di risarcimento del danno terminale;
- 5) Condanna in solido C1, C2 e C3 a rifondere le spese di lite a favori di P1 P4 P2 e P11 che liquida in comple(...) se (...) come per legge;
- 6) Condanna in solido C1, C2 e C3 a rifondere le spese di lite a favori di P5 P6 P7 e P8 che liquida in complessivi (...) al(...) e per legge;
- 7) Pone definitivamente a carico solidale di C1, C2 e C3 le spese di CTU.

## **Conclusione**

Così deciso in Lodi, il 2 maggio 2024.

Depositata in Cancelleria il 2 maggio 2024.